

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1323

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, ARMANI, AMADEO, ANDREONI, BALASSO,
BALDI, BOTTARI, BUFFONE, CASTELLUCCI, CRISTO-
FORI, HELFER, LOBIANCO, MICHELI PIETRO, PREARO,
PUCCI, SANGALLI, SCHIAVON, SEDATI, SORGI, STELLA,
TANTALO, TRAVERSA, TRUZZI, VALEGGIANI, VETRONE,
VICENTINI**

Presentata il 14 aprile 1969

Modifica all'articolo 80 « Patente di guida per autoveicoli e motoveicoli » del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393

ONOREVOLI COLLEGHI! — In forza della norma portata dall'articolo 80 « Patente di guida per autoveicoli » del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, i mutilati ed i minorati fisici, ancorché non sia necessario prescrivere adattamenti alla guida del veicolo, non possono ottenere la patente per la guida delle macchine agricole, carrelli e macchine operatrici, ai sensi dell'articolo 86, in quanto il rilascio della patente, ai predetti minorati e mutilati, è tassativamente limitato ai motocicli, alle motocarrozze ed alle vetture o a determinati tipi di esse.

Si verifica di conseguenza che un monocolo o un minorato dell'udito può guidare un'autovettura anche di grossa cilindrata e non un trattore agricolo.

Poiché è assurda una siffatta limitazione in quanto molti minorati, sia per causa di guerra o di infortunio sul lavoro, si trovano nella possibilità di poter applicare utile e proficuo lavoro alla guida delle macchine agricole, senza speciali accorgimenti o adattamenti e per porre sullo stesso piano tanto coloro che desiderano conseguire la patente di guida per autoveicoli, quanto quelli che mirano a conseguire la patente di guida per le macchine agricole, logicamente occorre integrare il quarto comma dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, aggiungendo, dopo l'ultima alinea le parole: « nonché alle macchine agricole semoventi ».

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al quarto comma dell'articolo 80 « Patente di guida per autoveicoli e motoveicoli » del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo le parole « autovetture o a determinati tipi di essi » sono aggiunte le parole « nonché alle macchine agricole semoventi ».